SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 1964

(17ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista » **(495)** (*D'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 185, 187, 188
AIMONI 187
BISORI 187, 188
GIRAUDO, *relatore* 186, 187, 188
JODICE 187
SCHIAVONE 187

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Bisori, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Giraudo, Jodice, Lepore, Palumbo, Picardi, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista » (495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato, Patrini, Colleselli, Fusaro: « Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge 28 ottobre 1962, n. 1526, recante norme transitorie per la promozione a direttore di divisione ed a primo archivista », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione del presente disegno di legge e stata iniziata nella seduta dell'8 corrente, ma è stata rinviata per consentire alla Commissione e soprattutto al relatore, senatore Giraudo, una valutazione delle modifiche suggerite dal Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Mazza per conto del Ministro della riforma.

Do, pertanto, la parola al relatore, affinchè ci illustri la portata e le finalità degli emendamenti presentati dal Governo nella scorsa seduta.

GIRAUDO, *relatore*. Nella passata seduta, in cui si iniziò la discussione di questo disegno di legge, mi sono espresso, e nessuna obiezione è stata sollevata in proposito dalla Commissione, favorevolmente circa l'opportunità di approvarlo: si tratta, infatti, d'un provvedimento puramente interpretativo, volto ad evitare una palese ingiustizia a danno di coloro che sono stati, in seguito ad un concorso per esami, sistemati in ruolo, nei confronti di coloro che sono stati promossi invece per merito comparativo; alcune Amministrazioni, infatti, non hanno applicato la legge 28 ottobre 1962, n. 1526, che per la decorrenza delle promozioni ha prescritto una deroga ai termini previsti dagli articoli 166 e 187 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. Ai promossi per esami, infatti, in seguito a tale errata interpretazione della legge suddetta, sono stati talvolta anteposti i promossi per merito comparativo.

Il disegno di legge in discussione, a mio avviso, avrebbe potuto essere approvato anche nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, senonchè — come è stato ricordato dall'onorevole Presidente — il Governo ha ritenuto di presentare alcuni emendamenti, con i quali chiarire ulteriormente ed eliminare ogni possibilità di equivoco. Ho esaminato tali emendamenti e ritengo che sia opportuno accettarli.

Il primo di essi, tendente a sopprimere le ultime parole dell'articolo unico: « sempre che gli scrutini ed i concorsi risultino effettuati nei modi e termini di cui ai citati articoli 166 e 187 » si manifesta opportuno in quanto tali parole sono del tutto superflue, dal momento che la ragione per la quale è stato presentato il presente disegno di legge, consisteva appunto nel fatto che gli scrutini sono stati fatti in armonia col dettato di tali articoli, non tenendo conto, però, del disposto della legge 28 ottobre 1962, n. 1526.

In secondo luogo, il Governo propone di aggiungere, al primo, un secondo comma del seguente tenore: « Le promozioni conferite mediante scrutini decorrono dalla data dei verbali del Consiglio di amministrazione. Le promozioni conferite mediante concorso decorrono dalla data dei singoli scrutini nel limite dei posti di volta in volta resi disponibili per il concorso stesso o eventualmente dalla successiva data di compimento, da parte dei vincitori, dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso. »: a questo proposito vi è da rilevare che effettivamente, in genere, possono partecipare al concorso coloro che raggiungono l'anzianità prescritta dalla legge entro il 31 dicembre, ma è necessario tenere presente che noi abbiamo una parte del personale che la raggiunge a giugno, un'altra parte ad ottobre, ed un'altra ancora a dicembre. È evidente, pertanto, che la posizione di ruolo deve essere riferita al momento in cui si raggiunge l'anzianità occorrente a ricoprire i posti disponibili, in modo che colui che ha raggiunto l'anzianità in un momento successivo non passi avanti a colui che l'ha maturata, ad esempio, un mese prima.

E stato, inoltre, proposto di aggiungere un ultimo comma del seguente tenore: « I vincitori dei concorsi per esami precedono nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria, i promossi per scrutinio, indipendentemente dalla data di decorrenza delle promozioni »: questo ad ulteriore conferma di quello che è stato già detto ed al fine di togliere qualsiasi possibile dubbio in proposito.

Prego, quindi, la Commissione di voler dare la sua approvazione agli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge in esame, perchè mi pare che, effettivamente, essi conferiscano al provvedimento una maggiore chiarezza.

AIMONI. Desidero domandare al senatore Giraudo se è a conoscenza di quanto numerosa sia la categoria interessata al presente disegno di legge.

GIRAUDO, *relatore*. Credo che si tratti di qualche decina di funzionari. Non sono, quindi, molte persone; tuttavia, anche se si trattasse di un solo funzionario, l'approvazione del provvedimento sarebbe ugualmente opportuna, in quanto mira ad eliminare una palese ingiustizia, una vera e propria violazione di legge.

BISORI. Data l'assenza del rappresentante del Governo non so se sia il caso di procedere alla votazione sul disegno di legge. Riterrei, piuttosto, opportuno rinviare la discussione ad altra seduta.

GIRAUDO, *relatore*. Dal momento che gli emendamenti sono stati proposti dal Governo, ritengo che il Governo stesso — se la Commissione è d'accordo nell'approvarli — non avrà nulla da eccepire se li approveremo in assenza di un suo rappresentante.

PRESIDENTE. La presenza del rappresentante del Governo non è, per Regolamento, indispensabile, anche in considerazione, appunto, del fatto che le proposte di modifica presentate mi sembra siano accolte favorevolmente dalla Commissione.

BISORI. Non è in giuoco, oggi, una questione di sostanza, e cioè concernente il merito del disegno; siamo invece di fronte (secondo me) ad una questione di forma e di principio, e mi par necessario non costituir precedenti che potrebbero risultare pericolosi. In Assemblea si esige addirittura la presenza di un Ministro perchè si possa discutere in materia legislativa. L'articolo 26 del Regolamento, d'altra parte, vuole che le Commissioni, quando discutono in sede deliberante, si attengano alle norme che valgono per l'Assemblea; e la prassi è nel senso che un Sottosegretario sia presente alle loro discussioni. Non so, in fatto, se sia mai accaduto che questa Commissione abbia deciso in sede deliberante senza la presenza di un rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Qualche volta si è fatto. Comunque sono d'accordo con il senatore Bisori sull'opportunità di attendere il rappresentante del Governo.

GIRAUDO, *relatore*. In attesa che arrivi il Sottosegretario di Stato si potrebbe passare alla discussione degli altri provvedimenti all'ordine del giorno

PRESIDENTE. Anche per gli altri provvedimenti ci troviamo nella stessa situazione.

Le ragioni esposte dal senatore Bisori mi trovano pienamente consenziente: a termini di Regolamento, potremmo anche deliberare in assenza del Governo, ma mi sembra inopportuno farlo; prego, pertanto, la Commissione di voler soprassedere alla discussione del presente disegno di legge. Mi rimetto, comunque, alle decisioni che vorranno prendere gli onorevoli colleghi.

SCHIAVONE. Aderisco alla proposta di rinvio. Penso, tuttavia, che, per guadagnare tempo, dal momento che si è già iniziata la discussione di un disegno di legge in assenza del Governo, si potrebbe fare lo stesso per altri provvedimenti all'ordine del giorno, discutendoli senza prendere alcuna decisione.

PRESIDENTE. Forse lavoreremmo con scarso risparmio di tempo, perchè quando arrivasse il rappresentante del Governo sarebbe necessario ripetergli la relazione, o le relazioni, già svolte.

JODICE. Anch'io sono favorevole al rinvio della discussione. Non dobbiamo ledere, in fatti, neppure una volta, il principio che in sede deliberante si deve discutere e deliberare alla presenza di un rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Come è noto, mentre si tiene questa seduta, è riunito il Consiglio dei ministri: purtroppo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ne è il segretario, e credo che non potrà allontanarsi.

B I S O R I . Insisto per il rinvio. Anche alla Camera dei deputati — mi viene assicurato — non si può discutere in sede deliberante senza la presenza di un rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Per la Camera si tratta di una norma regolamentare, che non è prevista nel Regolamento del Senato.

B I S O R I . Forse sarebbe bene disporla esplicitamente anche noi.

G I R A U D O , *relatore*. Il Governo, nel presentare gli emendamenti al disegno di legge in discussione, nel corso della precedente seduta, raccomandò che fossero approvati, e la Commissione sembrò disposta ad accoglierli. Chi volle riservarsi di esaminarli a fondo fu il vostro relatore, il quale lo fece unicamente per rendersi conto della loro portata e per nessun altro motivo.

P R E S I D E N T E . È perfettamente chiaro il punto di vista del senatore Giraudo, e sono convinto che non vi sarebbero lagnanze da parte del Governo se noi approvassimo il disegno di legge anche in assenza d'un rappresentante del potere esecutivo. Tuttavia, essendo sorta una questione di principio, ritengo che questa debba essere risolta preliminarmente, in modo di stabilire una linea di condotta valida anche per il futuro.

Pertanto, aderendo alla richiesta avanzata dal senatore Bisori, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari